

**Avviso di notifica pubblici proclami giusta Ordinanza n. 10344 del 25/10/2018, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel giudizio iscritto al n.R.G. 7317 del 2018**

Il signor Fabio SCAGLIONE, nato a Palermo il 05/06/1972 ed ivi residente, C.F. SCG FBA 72H05 G273E, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494), Emanuele Condò (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) e Giuseppe Castellano (C.F. CST GPP 84D20 H501K; pec giuseppecastellano@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.M. n. 87 del 05/04/2018, notificato in data 17/04/2018, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008; del verbale n. 13 del 23/03/2018, citato nel D.M. n. 87 del 05/04/2018, comunicato con nota prot. 7896 del 18/04/2018, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. f) punto 1; della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate il 22 – 23/03/2018, citata nel D.M. n. 87 del 05/04/2018 e comunicato con nota prot. n. 7896 del 18/04/2018; di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

\*\*\* \*\*

In fatto il ricorrente ha esposto che, con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Fabio SCAGLIONE si è posizionato al posto n. 1493 della graduatoria B2 (posti riservati).

Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico \ fisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008. Il signor Fabio SCAGLIONE, quindi, si è sottoposto alle visite ed all'esito delle stesse la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. f) punto 1), così esprimendosi: "Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 04/10–OS05/10)".

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui "il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso", il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, con D.M. n. 87 del 05/04/2018, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

\*\*\* \*\*

In diritto il ricorrente ha dedotto le seguenti ragioni.

L'art. 1, C. 1, lett. f), punto 1) del D.M. n. 78 del 11/03/2008 prevede quale requisito di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco un'acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Orbene, si è eccepita la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica per le ragioni che seguono. Il ricorrente, successivamente alla visita da parte della suddetta Commissione, dopo aver appreso della sua esclusione dal concorso, si è sottoposto in data 31/05/2018 a visita oculistica specialistica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – UO Specialistica Amb. Int. ed Esterna, all'esito della quale la Dr.ssa Silvana Giunta, oculista della predetta struttura pubblica, ha certificato che il signor Fabio SCAGLIONE risulta avere un visus di 9/10 per ciascun occhio. Non è dato dunque comprendersi come la Commissione possa aver riscontrato un visus così deficitario se non a causa di un lapalissiano errore dovuto, evidentemente, al mancato rispetto delle condizioni in cui avrebbe dovuto svolgersi un corretto esame diagnostico (luminosità, posizione del candidato, etc...). Ad avviso degli scriventi, la documentazione medica versata in atti è sufficiente ex se a palesare l'erroneità della valutazione di inidoneità espressa nei confronti del signor Fabio SCAGLIONE. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale Amministrativo Regionale non dovesse essere del medesimo avviso, Vorrà disporre una verifica ex art. 66 C.p.A. volta ad accertare che la acutezza visiva del ricorrente rientra nei parametri di cui al citato D.M. 78 art. 1, C. 1, lett. f) punto 1. A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, riteniamo di poter richiamare il costante indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui "deve essere affermata la sindacabilità delle valutazioni espresse dall'ufficio sanitario militare sulla idoneità psico – fisica del candidato, laddove essa attenga ad elementi di fatto e laddove la documentazione medica prodotta in giudizio offra elementi di supporto alla tesi della inattendibilità dell'esame eseguito dall'ufficio sanitario medesimo" (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, IV Sez., Sentenza 27/10/2003 n. 6669 e, con preciso riferimento al caso di specie, TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I bis, Sentenza 01/10/2012 n. 8235).

\*\*\* \*\*

Ai fini della richiesta misura cautelare, per ciò che concerne il fumus boni iuris, il ricorrente ha richiamato le suesposte argomentazioni. Quanto al periculum in mora, egli ha osservato come tale requisito sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria. Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e, dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare. Gli scriventi hanno, dunque, ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso potesse ravvisarsi nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, se del caso anche disponendo verifica sulla persona del ricorrente.

\*\*\* \*\*

Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR, in via cautelare, di sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A., se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse; nel merito, di annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

**AVVISO**

**“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione I Bis del TAR Lazio, Roma, del 25/10/2018 n. 10344, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.**

Avv. Antonio Zimbardi